



**COMUNE DI GONARS**  
**COMUN DI GONÂRS**

---

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI  
ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE  
SULLA PUBBLICITÀ, DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI  
(IVI COMPRESA LA MATERIALE AFFISSIONE DEI MANIFESTI),  
DELLA TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE -  
CODICE IDENTIFICATIVO GARA 6880165BC2

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto della concessione
- Art. 2 - Durata della concessione
- Art. 3 - Corrispettivo per la gestione e rendiconti
- Art. 4 - Cauzione definitiva
- Art. 5 - Assicurazione a carico del concessionario
- Art. 6 - Organizzazione del servizio
- Art. 7 - Nomina funzionario responsabile
- Art. 8 - Gestione del servizio e obblighi del concessionario
- Art. 9 - Personale
- Art. 10 - Rescissione del contratto di concessione
- Art. 11 - Vigilanza e controllo
- Art. 12 - Impianti per le Pubbliche affissioni
- Art. 13 - Richieste di affissione
- Art. 14 - Affissioni d'urgenza
- Art. 15 - Affissioni scadute
- Art. 16 - Affissioni, impianti pubblicitari e occupazioni di suolo pubblico abusivi
- Art. 17 - Pagamento dell'imposta di pubblicità, dei diritti di affissione, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
- Art. 18 - Contabilità, stampati e bollettari
- Art. 19 - Tariffe
- Art. 20 - Rettifiche e accertamenti d'ufficio
- Art. 21 - Prestazioni aggiuntive
- Art. 22 - Subappalto
- Art. 23 - Ricorsi
- Art. 24 - Spese Contrattuali
- Art. 25 - Foro Competente
- Art. 26 - Garanzia e riservatezza dei dati
- Art. 27 - Termine della concessione
- Art. 28 - Norme finali

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio comunale, del servizio di accertamento e riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni (ivi compresa la materiale affissione dei manifesti), della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché gli eventuali nuovi tributi di natura simile, che saranno emanati ed andranno a sostituire quelli citati e/o a istituirne dei nuovi.

La gestione dovrà essere svolta in conformità al Decreto Legislativo n. 507/1993, al D.Lgs.vo n. 446/1997 e smi alla normativa vigente e di settore, ai regolamenti comunali che li disciplinano.

### **Art. 2 - Durata della concessione**

La concessione ha durata di anni 5 (cinque) a partire dall'01.01.2017.

Scaduto il predetto termine la concessione si intenderà risolta senza obbligo di disdetta. Qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative che prevedano l'emanazione di nuove norme che prevedano l'abolizione o la modifica di parte delle entrate oggetto della concessione, il contratto sarà rinegoziato a condizione che i nuovi servizi siano conformi al progetto di base della presente concessione.

Alla scadenza del contratto, il Concessionario non potrà procedere all'emissione ed alla notifica di nuovi atti mentre sarà abilitato a portare a compimento le procedure relative a tutti gli atti già notificati, in corso di vigenza contrattuale, riscuotendo gli importi relativi e trattenendo l'aggio di competenza.

### **Art. 3 - Corrispettivo per la gestione e rendiconti**

Tutti i servizi oggetto di gara sono compensati ad aggio calcolato sull'ammontare lordo complessivamente riscosso, con eccezione delle spese postali e di notifica che si intendono a carico degli utenti ed integralmente rimborsate al concessionario, al netto dei rimborsi effettuati.

L'aggio per il concessionario è stabilito nella misura risultante dalla gara.

Alle condizioni economiche così come sopra stabilite troverà applicazione quanto disposto dagli artt. 165 e 175 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

E' previsto un minimo garantito annuo pari ad €26.000,00.= per imposta comunale sulla pubblicità e diritti affissioni, ed €14.000,00.= per la T.O.S.A.P., che il concessionario dovrà garantire.

### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Il concessionario dovrà incassare le entrate dell'ente affidante mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse.

Il concessionario dovrà incassare e riversare le somme nelle modalità previste dall'art. 5, comma 8 bis, del D.L. n. 16/2012 introdotto dalla Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012, che recita testualmente: "All'art. 7, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) è sostituita dalla seguente: "gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la riscossione delle entrate dell'ente affidante viene effettuata mediante l'apertura di uno o più conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell'ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell'ente delle somme riscosse, al netto dell'aggio e delle spese anticipate dal soggetto affidatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente".

Negli stessi termini devono essere riversate anche somme eventualmente incassate in contanti, per le quali saranno utilizzati appositi bollettari preventivamente vidimati dal Comune, o tramite altri canali di pagamento consentiti.

Contestualmente al versamento il concessionario dovrà inviare al Comune, distintamente per ciascuna entrata, una comunicazione riportante gli estremi del versamento e l'importo riscosso nel periodo.

Alla medesima scadenza, il Concessionario trasmetterà al Comune la fattura per gli importi che si riferiscono ai suoi compensi, maggiorati dell'Iva.

Gli eventuali ritardi nei versamenti a favore del Comune comporteranno l'aggravio, sulle somme dovute, di un'indennità di mora come successivamente previsto all'art. 11. Il Comune potrà procedere al recupero di tali sofferenze utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.04.1910, n. 639.

Ai sensi di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e successive modifiche/integrazioni, tutti i pagamenti effettuati all'appaltatore, per effetto della stipula del contratto di cui all'oggetto, saranno sottoposti alle misure in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 4 - Cauzione definitiva**

A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'esatto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dall'affidamento in concessione dei servizi oggetto del presente bando e del capitolato speciale, dell'eventuale risarcimento danni, il concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva secondo gli importi e modalità previsti dall'art. 103 del D.Lgs.vo n. 50/2016 di durata della concessione.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'amministrazione.

La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte della stazione appaltante che provvederà ad aggiudicare i servizi al concorrente che segue in graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee.

#### **Art. 5 - Assicurazione a carico del concessionario**

Il concessionario, almeno 10 giorni prima dell'inizio del servizio, è tenuto a produrre una copertura assicurativa (eventualmente rinnovabile di anno in anno), che tenga indenne l'amministrazione dalla RCT per qualunque causa dipendente dalla concessione assunta. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a €1.000.000,00.

#### **Art. 6 - Organizzazione del servizio**

Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale ed i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito, anche presso una attività terza, nell'ambito del territorio comunale o comunque entro 15 km dalla sede comunale in zona di facile raggiungimento e con adeguata disponibilità di parcheggio nelle vicinanze.

Alla data del verbale di consegna, in attesa di trovare una sede adeguata, il concessionario ha l'obbligo di allestire una sede provvisoria per il ricevimento dell'utenza.

All'esterno del recapito dovrà essere apposta una targa con la dicitura: Comune di Gonars - Servizio Affissioni - Pubblicità - TOSAP (ditta...) nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

Presso il recapito dovranno essere esposti, per la consultazione:

- le tariffe approvate dall'Ente;
- i regolamenti comunali dei servizi oggetto della Concessione;
- l'elenco degli spazi destinati alle affissioni;

- il Registro delle commissioni di affissione.

Il recapito dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza ed essere dotato di tutti i servizi necessari per le attività. Tale recapito dovrà garantire il servizio al pubblico per almeno 15 ore settimanali.

#### **Art. 7 - Nomina funzionario responsabile**

Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione, così come previsto dalla normativa di settore.

Il concessionario, inoltre, provvede a nominare il responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs.vo n. 196/2003 ed il responsabile della sicurezza di cui al D.Lgs.vo n. 81/2008.

Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 1 e 2, debbono essere comunicate tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed entro otto giorni dalla loro eventuale sostituzione.

#### **Art. 8 - Gestione del servizio e obblighi del concessionario**

Il concessionario elegge e mantiene in Gonas, per tutta la durata della concessione, il proprio domicilio, presso il quale l'Amministrazione Comunale può in ogni tempo indirizzare avvisi, ordini, richieste, atti giudiziari ed ogni altra comunicazione. E' in ogni caso facoltà del Comune effettuare comunicazioni alla sede legale del concessionario.

I servizi dovranno essere gestiti come segue:

#### **IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

La riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sarà effettuata applicando le tariffe deliberate dal Comune e la gestione sarà improntata al rispetto delle norme di legge e regolamentari.

Le tariffe ed i regolamenti comunali devono essere esposti nei locali del recapito allo scopo di facilitarne la consultazione da parte del pubblico.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

Nello specifico, i servizi verranno gestiti come segue:

- il Concessionario riceverà le ordinazioni di affissione da parte dei committenti, riscuotendo contestualmente i diritti ed i compensi per le prestazioni commissionate, secondo le modalità previste dagli artt. 9 e 19, co. 7, D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507;
- i reclami dei committenti riguardanti le affissioni della durata di un giorno, non saranno accettati trascorso il periodo dell'affissione;
- per le affissioni di durata superiore, i reclami si riterranno validi solo dal giorno in cui verranno prodotti e non saranno presi in considerazione se presentati dopo la scadenza del periodo di commissione;
- il Concessionario si impegna a provvedere a suo completo carico a tutte le affissioni dei manifesti comunali e delle altre autorità la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi dell'art. 21, D.Lgs.vo 15/11/1993, n. 507, e ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni previste dagli artt. 16, 17, 20 e 21 del citato decreto;
- le affissioni dovranno essere eseguite negli appositi spazi, esclusivamente dal Concessionario attraverso il proprio personale incaricato che si atterrà al rispetto delle modalità di cui all'art. 22 del D.Lgs.vo n. 507/1993 nonché quelle stabilite dal Regolamento comunale;
- in relazione alla particolare onerosità delle prestazioni ivi previste le maggiorazioni di cui all'art. n. 22, co. 9, del D.Lgs.vo n. 507/1993, saranno attribuite interamente al Concessionario, mentre i diritti di cui all'art. 19 del D.Lgs.vo n. 507/1993 saranno ripartiti in egual misura;
- le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal

ricevimento della commissione con applicazione, nei casi ricorrano i presupposti di cui al comma 9 del citato art. 22, della maggiorazione prevista. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento;

- in sostituzione del registro cronologico delle affissioni è consentito tenere la raccolta ordinata di tutti gli ordinativi ricevuti;
- per tutte le forme pubblicitarie e le affissioni effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato dei relativi tributi, si applicheranno le sanzioni tributarie previste.

### **TASSA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

Il Concessionario riceverà le dichiarazioni per le occupazioni temporanee e permanenti, riscuotendo contestualmente la relativa tassa, secondo le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs.vo n. 507/1993.

Il Concessionario si impegna ad applicare le riduzioni di tariffa e le esenzioni espressamente previste dal D.Lgs.vo 15.11.1993, n. 507, e dal Regolamento comunale.

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs.vo n. 507/1993.

Per tutte le occupazioni temporanee e permanenti effettuate in difformità agli obblighi di dichiarazione e pagamento anticipato della relativa tassa, si applicheranno le sanzioni tributarie previste dall'art. 53 del D.Lgs.vo 15.11.1993, n. 507.

All'Ufficio di Polizia Urbana incombe l'obbligo, su semplice segnalazione del Concessionario, di procedere alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai vigenti Regolamenti Comunali nei casi di riscontrata abusività in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Gli uffici comunali trasmetteranno celermente al Concessionario, anche tramite Pec, ogni atto autorizzativo/concessorio rilasciato per le occupazioni di suolo ed aree pubbliche.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi ed assume la veste di Funzionario Responsabile del tributo, anche ai fini dello svolgimento del processo tributario; in tal senso potrà farsi rappresentare, davanti alle Commissioni Tributarie, da un proprio rappresentate ed è tenuto a fornire comunque, ai contribuenti, chiarimenti su esposti non rituali.

#### **Art. 9 - Personale**

Il Concessionario deve impiegare le necessarie figure professionali, atte a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa dettata dal D.Lgs.vo n. 81/2008.

Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed i suoi dipendenti, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune.

Tutto il personale addetto al servizio, deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione.

#### **Art. 10 - Rescissione del contratto di concessione**

Prima del termine naturale della concessione, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, l'Amministrazione Comunale può procedere alla risoluzione del contratto per colpa del Concessionario nel caso in cui il Concessionario medesimo:

- subisca la cancellazione dall'Albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs.vo n. 446/1997 istituito con DM n. 289/2000;
- non inizi i servizi oggetto della concessione alla data fissata dal Comune, ivi compreso l'istituzione del

- recapito;
- interrompa il servizio senza giusta causa;
- non reintegri la cauzione definitiva in caso di parziale escussione;
- commetta gravi inadempimenti rispetto agli oneri ed obblighi contrattuali per almeno due volte consecutive previa diffida scritta da parte del Comune;
- commetta dolo o colpa grave ai danni dell'Ente o dei contribuenti nella gestione dei servizi oggetto di concessione;
- venga dichiarato fallito.

#### **Art. 11 - Vigilanza e controllo**

Nella gestione del servizio il Concessionario opera in modo coordinato con gli uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.

Il Responsabile del Servizio Tributi ed il Responsabile della Polizia Municipale, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con il Concessionario vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle norme vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre ispezioni e controlli preventivi, nonché richiedere documenti ed informazioni, anche in relazione all'entità ed alla regolarità delle riscossioni.

Di ogni verifica o controllo verrà steso apposito verbale in duplice copia uno dei quali rimarrà alla società concessionaria.

#### **Art. 12 - Impianti per le Pubbliche affissioni**

Il Concessionario, per tutta la durata della concessione ed a decorrere dalla data di affidamento del servizio, prende in consegna dal Comune gli impianti delle affissioni pubbliche (quadri, tabelloni, stendardi, poster, ecc.) attualmente esistenti assumendo l'onere della manutenzione ordinaria.

#### **Art. 13 - Richieste di affissione**

Il Concessionario deve provvedere all'effettuazione delle affissioni, nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 22 del D.Lgs.vo n. 507/1993, nonché del richiamato Regolamento Comunale, negli spazi ad esse appositamente previsti.

Le richieste di affissione sono presentate direttamente al Concessionario che provvede agli adempimenti conseguenti. Le affissioni devono essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della richiesta, devono, inoltre, essere annotate in un apposito registro cronologico riportante tutti i dati di riferimento relativi alla richiesta medesima ed all'eseguito versamento.

Ogni manifesto per essere affisso deve essere munito di bollo a calendario, indicante la data dell'ultimo giorno in cui il manifesto deve rimanere esposto al pubblico.

#### **Art. 14 - Affissioni d'urgenza**

I servizi di cui al presente articolo devono essere prestati su espressa richiesta e previa informazione verbale delle relative maggiorazioni tariffarie.

A tale proposito il Concessionario è tenuto ad esporre all'interno del recapito apposita nota informativa.

#### **Art. 15 - Affissioni scadute**

Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre il tempo per il quale è stata concessa. Alla scadenza dell'affissione è tenuto a coprirli con nuovi manifesti o con fogli di carta. Entrambi devono comunque essere di grammatura tale da coprire quelli scaduti. Difformemente il Concessionario è tenuto alla rimozione dei manifesti scaduti.

#### **Art. 16 - Affissioni, impianti pubblicitari ed occupazioni di suolo pubblico abusivi**

Il Concessionario potrà segnalare alla Polizia Municipale le eventuali violazioni riguardanti le affissioni e/o pubblicità e/o occupazioni di suolo pubblico abusivi per i provvedimenti sanzionatori di competenza dell'Ente. Relativamente alle affissioni, trascorsi 2 (due) giorni dall'avvenuta comunicazione, il Concessionario potrà provvedere alla copertura delle affissioni e dei mezzi pubblicitari abusivi, così come previsto dall'art. 24 del D.Lgs.vo n. 507/1993.

#### **Art. 17 - Pagamento dell'imposta di pubblicità, dei diritti di affissione e della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche**

Il versamento di tutte le entrate oggetto della presente concessione devono essere effettuate mediante conto corrente postale od altri sistemi di pagamento intestati al Comune.

#### **Art. 18 - Contabilità, stampati e bollettari**

Per la gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti delle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Concessionario è tenuto ad applicare le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 26 aprile 1994.

Il Concessionario a sua cura e spese, deve predisporre tutti gli stampati, i registri, i bollettari e quant'altro necessario alla corretta gestione del servizio. I bollettari utilizzati ai fini delle operazioni di esazione, devono essere annotati in apposito registro ed opportunamente vidimati.

Il Concessionario si impegna ad inviare ai contribuenti, almeno 30 giorni prima del termine di pagamento, un avviso di scadenza, allo scopo di favorire il rispetto della scadenza ordinaria ed evitare l'applicazione delle sanzioni previste. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce (tipologia, ubicazione, dimensione dell'impianto e tariffa applicata) e deve essere accompagnato da un bollettino precompilato per l'assolvimento dell'imposta.

Il Concessionario potrà eseguire sia presso sedi centrali, sia presso sedi periferiche, l'elaborazione dei dati e la predisposizione degli atti.

#### **Art. 19 - Tariffe**

Non sarà permesso al Concessionario di apportare variazioni o aggiunte di qualsiasi sorta in calce alle tariffe deliberate dal Comune.

Nessun diritto è dovuto al Concessionario oltre quelli previsti dalle tariffe stesse, salvo i puri rimborsi per spese di notifica e i costi per servizi resi nell'esclusivo interesse del contribuente quali l'emissione dei preavvisi di scadenza all'inizio di ogni esercizio.

Nel caso di variazione delle tariffe deliberate dal Comune nel corso dell'affidamento, in misura non inferiore al 10%, le condizioni economiche contrattuali saranno proporzionalmente ragguagliate al maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento di tributi e/o diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.

#### **Art. 20 - Rettifiche e accertamenti d'ufficio**

Il Concessionario procederà alle rettifiche ed agli accertamenti d'ufficio notificando, anche tramite servizio postale, formali atti nei modi e tempi previsti dall'art. 10 del D.Lgs.vo n. 507/1993.

#### **Art. 21 - Prestazioni aggiuntive**

Il Comune concedente potrà, in corso di esecuzione del rapporto contrattuale, avvalersi del Concessionario anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche connesse o complementari, ai sensi delle disposizioni sancite dall'art. 63 del D.Lgs.vo n. 50/2016.

#### **Art. 22 - Subappalto**

Per i servizi in subappalto si applicano le disposizioni sancite dall'art. 174 del D.Lgs.vo n. 50/2016. Non



rientrano nel subappalto le attività relative alla materiale affissione dei manifesti, della tenuta del recapito, della stampa e spedizione e della manutenzione straordinaria degli impianti affissione.

#### **Art. 23 - Ricorsi**

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi e assume la veste di Funzionario Responsabile anche ai fini dello svolgimento del processo tributario, ivi compresa la gestione dell'istituto della mediazione sancito dal D.Lgs.vo n. 156/2015 che ha operato la modificazione dell'art. 17-ter del D.Lgs.vo n. 546/1992.

Il Concessionario è tenuto a fornire comunque ai contribuenti chiarimenti su esposti non rituali.

Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti l'eventuale contenzioso in essere derivante dall'operato del precedente Concessionario.

#### **Art. 24 - Spese Contrattuali**

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico del Concessionario. Il contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata, non è soggetto a registrazione neppure in caso d'uso, in applicazione a quanto disposto dal D.P.R. 26.04.1986, n. 131 art. 7 ed allegata tabella art. 5, e dall'art. 66 del D.Lgs.vo n. 112/1999.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante (di norma 10 giorni), è tenuto a:

- Comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- Presentare la documentazione richiesta dalla stazione appaltante;
- Stipulare il contratto.

#### **Art. 25 - Foro Competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto, non risolvibili in via amministrativa, è competente il Foro di Udine. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **Art. 26 - Garanzia e riservatezza dei dati**

Il Concessionario del servizio assume l'incarico di titolare del trattamento dei dati con obbligo di garantirne la massima riservatezza, applicando la disciplina prevista in materia.

#### **Art. 27 – Termine della concessione**

E' fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, fatti salvi quelli relativi ai procedimenti regolarmente avviati e notificati ai contribuenti entro la scadenza della concessione. Il Concessionario dovrà in ogni caso, al termine della concessione, consegnare al Comune o al Concessionario subentrante l'elenco degli atti in fase di riscossione ed eventuali atti insoluti, o in corso di formalizzazione per il proseguimento dei relativi procedimenti a cura del Comune o del concessario subentrante, nonché la banca dati aggiornata.

#### **Art. 28 - Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente capitolato prestazionale, sono espressamente richiamate tutte le norme del D.Lgs.vo 15/11/93 n. 507, del R. D. 14/04/1910 n. 639, del D.Lgs.vo 11/9/2000 n. 289, le disposizioni della Legge 27/7/2000 n. 212, dei vigenti regolamenti comunali.